

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della Decisione 86/85/CEE che instaura un sistema comunitario d'informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose⁽¹⁾

(87/C 319/03)

Il Consiglio, in data 13 aprile 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Proumens in data 1° settembre 1987.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 24 settembre 1987, nel corso della 248ª sessione plenaria, il seguente parere:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato ritiene che la proposta in esame risponda alle preoccupazioni suscitate dal recente incidente verificatosi a Basilea.

In sostanza essa estende la decisione del Consiglio del 6 marzo 1986, relativa allo spandimento in mare d'idrocarburi ed altre sostanze pericolose, in vista dell'applicazione anche alle acque interne.

1.2. Va ricordato d'altro canto che la decisione del Consiglio del 6 marzo 1986 aveva a sua volta ampliato la decisione del 3 dicembre 1981, relativa allo spandimento dei soli idrocarburi, per comprendervi anche le altre sostanze pericolose.

1.3. Il Comitato constata con soddisfazione che la Commissione ha allargato la portata della risoluzione del Consiglio del 24 novembre 1986.

Tale risoluzione prevede infatti la protezione del Reno e d'altri importanti corsi d'acqua navigabili, mentre la proposta di decisione in esame riguarda tutte le acque interne.

1.4. L'estensione evita dunque qualsiasi equivoco coprendo tutte le acque, siano esse marine od interne.

1.5. D'altra parte la stessa risoluzione del 24 novembre 1986 si limitava agli spandimenti accidentali.

La proposta di decisione in esame copre invece l'assieme degli spandimenti, senza la necessità di appurare se la loro causa sia accidentale o no.

1.6. Benché tale proposta si limiti ad introdurre un sistema d'informazione capace di fornire i dati necessari al controllo ed alla riduzione dell'inquinamento, il Comitato segnala alcuni motivi di preoccupazione.

È parso opportuno ricordarli non tanto per modificare la proposta, quanto affinché la Commissione prenda, se del caso, conoscenza di tali preoccupazioni.

1.7. Esse sono, in ordine d'importanza:

- a) Chi è responsabile, a livello finanziario, dei danni causati dagli inquinamenti, così com'essi vengono definiti nell'attuale e nelle precedenti proposte di decisione sullo stesso argomento?
- b) Che avviene se gli spandimenti sono causati da navi o battelli fluviali con bandiere di comodo?
- c) Tramite quali strumenti giuridici potranno essere risolti i problemi d'inquinamento se causati da paesi terzi o da navi di paesi terzi?
- d) Occorre provvedere che gli inventari, oggetto della proposta, siano accessibili, se non al grande pubblico, quantomeno alle autorità locali?
- e) Si può considerare la possibilità che la Commissione insista presso gli Stati membri affinché questi informino la popolazione circa gli strumenti impiegati, così come vengono indicati negli inventari, non foss'altro che per rassicurare l'opinione pubblica?
- f) Non sarebbe opportuno prevedere un'autorità competente con facoltà d'intervento, in particolare nel caso in cui siano coinvolte più autorità, a livello nazionale o internazionale?

E, in particolare a livello nazionale, non si dovrebbe designare un'autorità di coordinamento, affinché i vari servizi eventualmente implicati non facciano ricadere sugli altri la responsabilità dell'intervento? Ciò risulta particolarmente importante in caso di contestazioni relative allo svolgersi d'un incidente

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 23. 4. 1987, pag. 7.

entro od oltre i limiti legali che definiscono le acque alte.

- g) È possibile prevedere una disposizione giuridica che vieti alle navi l'uscita dai porti o dalle cale dove si trovano in caso di tempesta, allo scopo di ridurre i rischi di incidente causato dal mal tempo?

1.8. In proposito la Commissione ha fornito ragguagli sui lavori organizzati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e su quelli di cui s'è fatto carico il Consiglio d'Europa, lavori che le interessano e che entrano nel merito di talune questioni elencate al punto 1.7.

2. Osservazioni specifiche

2.1. Il Comitato ha espresso dubbi circa l'efficacia degli strumenti attualmente operanti, soprattutto tenendo conto dell'incidente di Basilea del 1° novembre 1986, quando non sembra che i sistemi di segnalazione ed allarme realizzati dalla Commissione internazionale per la protezione del Reno (CIPR) abbiano funzionato con la celerità e l'efficacia desiderate.

2.2. In realtà la Commissione intende proprio mettere a punto procedure nuove, al fine d'ottenere una maggiore efficacia tramite un miglior coordinamento dei mezzi e dei metodi.

2.3. Va annotato che l'inventario di tali strumenti, previsto dal sistema comunitario d'informazione per tener conto dello spandimento in mare d'altre sostanze, non è stato ancora completato.

In proposito è importante ricordare che gli strumenti da realizzarsi per ridurre l'inquinamento dovuto agli idrocarburi sono di natura più peculiare, e quindi più semplice, di quelli necessari per le altre sostanze pericolose che richiedono invece misure particolari a seconda della loro propria natura e delle reazioni che ciascuna sostanza può in tali circostanze provocare.

2.4. È importante tener presente che i diversi strumenti particolareggiati dovrebbero essere a disposizione, così come raccolti nell'inventario, ventiquattr'ore su ventiquattro e che gli Stati membri s'impegnano, a certe condizioni, ad essere tra loro solidali.

Va inoltre osservato che l'inventario non elenca ciò che dovrebbe esistere, ma ciò che esiste.

L'inventario dovrebbe indicare all'occorrenza le restrizioni esistenti relative alla disponibilità di personale specializzato, sia tecnico che giuridico.

2.5. Per quanto attiene alle acque interne, soprattutto le acque correnti, a parte gli strumenti di prevenzione, la portata delle misure volte a ridurre l'inquinamento va valutata in diverso modo.

È un dato di fatto che le acque correnti trascinano a valle gli idrocarburi e le altre sostanze pericolose, ragion per la quale il fenomeno non può essere circoscritto come avviene in mare.

Bisognerà invece pensare a misure atte a proteggere e ricostruire fauna e flora acquatiche che siano state deteriorate o distrutte da spandimenti del genere.

2.6. Articolo 1

Nell'insieme esso si limita a completare le disposizioni originariamente previste per gli spandimenti in mare stabilite dalle Decisioni (CEE) 81/420 e 86/85, aggiungendovi la dizione « o nelle acque interne ».

La nuova proposta di decisione viene integrata con l'Allegato IV: un inventario dei mezzi d'intervento da impiegarsi in caso di spandimento nelle acque interne di idrocarburi o di altre sostanze pericolose.

2.7. Il Comitato insiste affinché la Commissione arrivi in qualche modo a sottolineare che gli spandimenti in causa possono essere provocati, oltre che dai battelli fluviali o dalle navi, anche dalle industrie situate in prossimità delle acque interne di cui tratta la proposta in esame.

Il Comitato ha d'altro canto rilevato con interesse l'intenzione della Commissione di modificare la Direttiva Seveso per estenderne l'applicazione ai depositi isolati.

La stessa cosa vale per gli spandimenti che potrebbero essere causati da incidenti in seguito a trasporti stradali o ferroviari, suscettibili di dar luogo anch'essi ad un inquinamento delle acque interne.

3. Osservazione particolare

Va ricordato che un certo numero d'industrie ottengono, in condizioni determinate dalle autorità cui sono soggette, l'autorizzazione a versare nelle acque interne quantitativi limitati e ben definiti, di un certo numero di sostanze pericolose. Si tratta in tali casi di spandimenti funzionali, né accidentali né criminali, non trattati dunque dalle disposizioni in esame.

Ciononostante la Commissione deve compiere degli sforzi per ridurre e, ove possibile, evitare gli scarichi autorizzati, al fine di proteggere l'ambiente idrico. Le direttive comunitarie in merito agli scarichi di sostanze nocive dovrebbero pertanto venire adeguate tenendo conto dei progressi tecnici.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1987.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT
